

Civile Ord. Sez. 6 Num. 5764 Anno 2020

Presidente: GRECO ANTONIO

Relatore: LUCIOTTI LUCIO

Data pubblicazione: 03/03/2020

## ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 28647/2018 R.G. proposto da:

**ANNIS Veronica**, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. Alfonso TATARANO, presso il cui studio legale sito in Napoli, alla piazza Carità, n. 32, è elettivamente domiciliata;

**- ricorrente -**

**contro**

**AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE**, in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;;

**- resistente -**

avverso la sentenza n. 1534/19/2018 della Commissione tributaria regionale della CAMPANIA, depositata il 15/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'11/12/2019 dal Consigliere Lucio LUCIOTTI.

**Rilevato che:**

1. In controversia vertente in tema di impugnazione di un avviso di iscrizione ipotecaria per tributi relativi a diversi anni d'imposta, con la sentenza in epigrafe indicata la CTR della Campania rigettava l'appello proposto dalla ricorrente avverso la sfavorevole sentenza di primo grado, rilevando, per quanto ancora qui di interesse, che la costituzione di un fondo patrimoniale non escludesse la possibilità di procedere ad iscrizione ipotecaria, stante la natura non esecutiva dell'atto.

2. Avverso tale statuizione la contribuente ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo, cui non replica per iscritto l'intimata.

3. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. risulta regolarmente costituito il contraddittorio camerale, all'esito del quale la ricorrente ha depositato memoria.

**Considerato che:**

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 170 cod. civ. e 77 d.P.R. n. 602 del 1973 in punto di iscrizione ipotecaria su beni ricompresi in un fondo patrimoniale.

7. Il motivo di ricorso, diversamente da quanto prospettato dal relatore, è fondato e va accolto.

7.1. Al riguardo, richiamando Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 (Rv. 650445) va ricordato che «questa Corte, dopo alcuni arresti (cfr. Cass. 19667/2014, Cass. 15354/2015 e Cass. 10794/2016) che avevano affermato che l'esecuzione richiamata dall'art. 170 c.c fosse estranea all'iscrizione ipotecaria che, quindi, doveva ritenersi generalmente

consentita, ha statuito più specificamente, con principio al quale questo Collegio intende dare continuità, che "in tema di riscossione coattiva delle imposte, l'iscrizione ipotecaria di cui D.P.R. 602 del 1973, ex articolo 77, è ammissibile anche sui beni facenti parte di un fondo patrimoniale alle condizioni indicate dall'articolo 170 cod. civ., sicché è legittima solo se l'obbligazione tributaria sia strumentale ai bisogni della famiglia o se il titolare del credito non ne conosceva l'estraneità ai bisogni della famiglia" (cfr. Cass. 23876/2015). In conseguenza di ciò, il debitore deve necessariamente dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo patrimoniale e la sua opponibilità al creditore precedente, ma anche che il debito nei confronti di tale soggetto sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari». In termini si sono espressi anche Cass., Sez. 5, Sentenza n. 22761 del 09/11/2016 (Rv. 641645), Cass., Sez. 3, Sentenza n. 20998 del 23/08/2018 (Rv. 650445), nonché Cass. n. 14867 del 2018 citata dalla ricorrente, che ha rigettato il motivo di ricorso con il quale l'agente della riscossione aveva prospettato la violazione dell'art. 77 del d.P.R. n. 602 del 1973 sul presupposto che all'iscrizione ipotecaria, non essendo un atto dell'espropriazione forzata, non si applicherebbe l'art. 170 c.c. relativo all'esecuzione su beni e frutti, confermando, però, l'onere della prova gravante sul debitore.

8. Orbene, nella specie la CTR, contravvenendo alla citata disposizione civilistica (art. 170 cod. civ.), non ha condotto alcuna indagine diretta ad accertare la sussistenza delle condizioni di opponibilità al creditore della costituzione del fondo (l'estraneità del debito alle esigenze familiari e la consapevolezza del creditore), nonostante la specifica deduzione della parte.

8. Ne discende l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, che rivaluterà il merito della vicenda processuale


alla stregua dei suindicati principi e provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

**P.Q.M.**

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma in data 11/12/2019.

Il Presidente  
Antonio GRECO



SECRETARIA